(N. 100-D)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1955

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. *Stampato N.* **1956**)

modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 4 dicembre 1957

modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1958 (V. *Stampato n.* **1956**-*B*)

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 FEBBRAIO 1958

Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

Ai sindaci dei Comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1) Comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 5.000;

2) Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 10.000;

3) Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 30.000;

4) Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 50.000;

5) Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti: fino a lire 70.000;

6) Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 120.000;

7) Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 160.000;

8) Comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 200.000.

Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai sindaci di Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma, all'assessore anziano o delegato.

Art. 2.

All'assessore anziano o delegato di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia

può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore al terzo di quella assegnata al sindaco.

Art. 3.

Al presidente, all'assessore anziano, e agli assessori delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, rispettivamente per il sindaco, l'assessore anziano o delegato e gli altri assessori, secondo la categoria cui appartiene il comune capoluogo.

Art. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi fra loro, nè con le indennità parlamentari, nè con gli assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza, derivanti da incarichi conferiti dal comune o dalla provincia.

può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore ai due quinti di quella assegnata al sindaco.

Art. 3.

Al presidente dell'Amministrazione provinciale può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti per il sindaco dall'articolo 1, secondo la categoria cui appartiene il Comune capoluogo.

Fermo restando, se più favorevole, il criterio suddetto, i limiti entro i quali può essere fissata l'indennità per il presidente dell'Amministrazione provinciale sono quelli previsti al n. 6, o, rispettivamente, al n. 7 dell'articolo 1, quando trattasi:

1) di provincia con popolazione superiore ai 400.000 abitanti o con superficie superiore ai 2.500 chilometri quadrati;

2) di provincia con popolazione superiore ai 600.000 abitanti o con superficie superiore ai 4.500 chilometri quadrati.

All'assessore anziano e agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportati all'indennità assegnata al presidente.

All'assessore anziano e agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali con le quali vengono corrisposte le indennità di carica previste dalla presente legge, entro i limiti indicati negli articoli 1 e 2, sono soggette al solo controllo di legittimità del Prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Art. 5.

La spesa, relativa alla corresponsione delle indennità di carica previste dalla presente legge, quando sia deliberata ai sensi della stessa, ha carattere di spesa obbligatoria: le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali che le consentano, entro i limiti indicati negli articoli 1, 2 e 3, sono soggette al solo controllo di legittimità del Prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Art. 6.

Al presidente, all'assessore anziano, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta, elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.

Art. 6.

Identico.